

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 2925 del 11/6/2021 di concessione di derivazione idrica dal Canale di Cirié, ramo di San Maurizio, in Comune di Cirié ad uso produzione di energia idroelettrica, assentita alla Soc. SIAM srl

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

D.D. n. 2925 del 11/6/2021 di concessione di derivazione idrica dal Canale di Cirié, ramo di San Maurizio, in Comune di Cirié ad uso produzione di energia idroelettrica, assentita alla Soc. SIAM srl

Concessione a derivare:

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire alla Soc. S.I.A.M. srl – c.f. n. 03897980045 - con sede legale in 12045 Fossano (Cn) Via Macallè n. 35, la concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Cirié, ramo di San Maurizio, a sua volta derivato dal T. Stura di Lanzo, in Comune di Cirié in misura di l/s massimi 1000 e medi 850 ad uso produzione di energia idroelettrica, assimilato all'uso energetico ai sensi del r.r. 15/R/04, per produrre sul salto di metri 2,3 la potenza nominale media di kW 19 con restituzione nello stesso Canale nello stesso Comune (ex salto n. 43 dell'allibramento del Consorzio dei Comuni e degli Utenti industriali sulla Riva Sinistra della Stura), nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;

(...omissis...)

Disciplinare di concessione:

(... omissis ...)

Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Dovrà essere posizionato un display esterno all'edificio centrale indicante la potenza prodotta e la portata derivata, visibile agevolmente dall'esterno.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di un'altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso con il Consorzio dei Comuni e degli Utenti industriali sulla Riva Sinistra della Stura ai sensi dell'art. 29 del r.r. 10/R/2003, datata 31/5/2021. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta convenzione di couso può costituire motivo di decadenza della concessione.

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione. Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22 ed entro la data di ultimazione dei lavori il concessionario è tenuto ad

applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 9 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Nel corso del procedimento non è stato ritenuto necessario il rilascio di una portata nel tratto sotteso quale deflusso minimo vitale. Ciò in quanto il tratto sotteso è di lunghezza minima, si tratta di un canale artificiale e non sono state rilevate biocenosi che necessitassero di un deflusso idrico costante.

(... omissis ...)